



Sent. 70/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione

Presidente

Gennaro Di Cecilia

Consigliere

Luigia Iocca

Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3568/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione, nei confronti dei sigg.ri OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS, in via OMISSIS; OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS ed ivi residente in c.da OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, cf. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS, tutti rappresentanti e difesi dagli Avv.ti Bernardino Izzi (cf. ZZIBNR71P06 D612J) ed Andrea Di Santo (cf. DSNNDR74P11C034S), presso il cui studio legale sono domiciliati a Isernia in via Villone, n. 1; i Difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax 0865/3995 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata avvbernardino.izzi@pecavvocatiisernia.it e

andrea.disanto@pecavvocatiisernia.it;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione

tutta prodotta agli atti del giudizio;

Visto l'art. 85 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n.

27/2020, e s.m.i.;

Visti il Decreto del Presidente della Corte dei conti in data 1/4/2020,

contenente le *Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze*

in videoconferenza [...] nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", nonché le

indicazioni tecniche elaborate dalla Dir. Gen. dei Sistemi Informativi

Automatizzati presso questa Corte *"per lo svolgimento delle udienze e camere di*

consiglio in videoconferenza";

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot. n. 0000287 in data

27 ottobre 2020, concernente *"Regole tecniche e operative in materia di*

svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla

corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni

mediante collegamento da remoto del pubblico ministero";

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 28/2021, recante disposizioni

sullo svolgimento dell'udienza collegiale del 23/9/2021 da remoto;

Uditi - all'udienza del 23/9/2021, svoltasi in modalità telematica con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il rappresentante del

Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi nonché l'Avv.

Bernardino Izzi, anche su delega dell'Avv. Andrea Di Santo, per i convenuti;

FATTO

Con atto di citazione depositato nella Segreteria della Sezione in data

5/10/2015 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in

giudizio i sigg.ri OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS,

nella loro qualità di agenti contabili del Comune di I., per sentirli condannare

al risarcimento del danno erariale di € 4.088,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, quali proventi della riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, sottratti dalla cassaforte della Polizia municipale.

Quanto alla *notitia damni*, l'Organo requirente riferisce di aver ricevuto, in data 5/10/2012, una comunicazione del Coordinatore del CSA Regioni Autonomie Locali, secondo cui presso la Caserma del Corpo della Polizia Municipale del Comune di I. si era verificata la sottrazione di una consistente somma di denaro.

La Procura ha rappresentato come, dalle indagini svolte, sarebbe emerso che la Giunta comunale di I., con deliberazione n. 169 del 9/9/2008, aveva nominato gli odierni convenuti agenti contabili "*responsabili della conservazione dei proventi nel periodo in cui si è verificata la sparizione del denaro presso la sede della Polizia Municipale*" ed inoltre che, in data 2/5/2012, il convenuto sig. OMISSIS OMISSIS aveva constatato la sparizione della somma di € 4.088,00 (proventi della riscossione di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada) dalla cassaforte di cui è dotato il Comando Polizia Municipale.

Ritenendo che dovessero rispondere della sparizione, la Procura erariale ha riferito di aver notificato ai suddetti agenti contabili, in date comprese tra il 27 ed il 29/7/2015, l'invito a dedurre ex art. 5, comma 1 del d.l. n. 453/1993, a seguito del quale i soggetti invitati non hanno inviato alcuna controdeduzione né chiesto di essere personalmente sentiti.

Pertanto, il Requirente ha notificato ai suddetti agenti contabili l'atto di citazione, avendo ravvisato la sussistenza, con riguardo alla fattispecie in

esame, di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo-contabile, sia di natura oggettiva (*id est* la condotta illecita generativa di un danno per l'erario) che di ordine soggettivo.

In particolare, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito contestato, la Procura attrice ha sostenuto l'innegabile sussistenza "*quanto meno*" della colpa grave, per non avere essi (nella qualità di agenti contabili) adottato precauzioni minime di diligenza nella custodia dei proventi della riscossione delle multe, "*come attesta l'evento verificatosi*".

La Procura ha peraltro proposto al Presidente della Sezione "*di disporre l'applicazione del procedimento abbreviato, previsto dall'art. 55, comma 2 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214*" (e ss. mm.), cui ha fatto seguito, in data 21/10/2015, la determinazione dell'addebito da parte del Presidente stesso in € 960,00 per ciascuno dei convenuti, nonché il relativo avviso favorevole dell'Ufficio requirente datato 30/10/2015. Tuttavia, non ne è seguita l'accettazione da parte degli agenti contabili.

Con memoria in data 20/9/2016, si sono costituiti i sigg.ri OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, che hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione, considerato che l'attore pubblico non avrebbe contestato la violazione di alcun obbligo specifico, "cosa che - si afferma nella memoria difensiva - era necessaria, visto che la richiamata delibera aveva nominato anche altri dipendenti come agenti contabili, in servizio al momento dei fatti".

Sempre in via preliminare, hanno eccepito l'assenza del danno e del nesso di causalità, considerato che "*il Comune ha escusso la polizza e che l'assicurazione ha ammesso il sinistro al risarcimento*", mentre "*Non sono stati [...] forniti*

dall'Amministrazione documenti che attestino come si è conclusa la pratica e cioè se poi l'assicurazione ha risarcito l'Amministrazione".

Nel merito, hanno eccepito che la circostanza della nomina quali agenti contabili non avrebbe alcun rilievo, considerato che la chiave della cassaforte sarebbe stata consegnata nel marzo 2012 ai soli OMISSIS e OMISSIS, sicché, con particolare riferimento alla posizione processuale del sig. OMISSIS, *"Non si comprende [...] a che titolo dovrebbe rispondere"*.

Ad ogni buon conto, anche per i due detentori delle chiavi, la difesa ha negato la sussistenza del dolo e della colpa grave, considerato che *"il furto era imprevedibile perché avvenuto all'interno della sala operativa a cui era interdetto l'accesso a terzi e, peraltro, verificatosi durante l'orario di chiusura degli uffici"*, nonché tenuto conto che la situazione sarebbe stata per loro immodificabile (la cassaforte era incorporata nel muro, priva di combinazione e con serratura non sostituibile). La difesa ha altresì richiamato dei precedenti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi.

Sempre al fine di escludere la gravità della colpa (nonché di ridurre l'eventuale quota di danno da imputare), i convenuti hanno sostenuto che occorrerebbe considerare le carenze organizzative dell'ufficio, come la mancata regolazione dei rapporti tra i diversi agenti contabili e dei loro specifici compiti, l'omesso acquisto di un armadio blindato con distinte cassette per ciascun agente contabile (nonostante un riferito impegno del comandante C. in tal senso), nonché la ritenuta omissione di controllo da parte del responsabile dell'ufficio.

Da ultimo, i convenuti hanno avanzato istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale instaurato per individuare i

responsabili del furto.

Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio; in via principale, il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, la riduzione dell'addebito, domandando altresì l'ammissione di prova per testi (articolata in capitoli) nonché l'esibizione da parte del Comune di tutta la documentazione disponibile e l'acquisizione del fascicolo presso la Procura della Repubblica di I..

Con ordinanza n. 08/2017, il Collegio, considerata la sussumibilità della fattispecie esaminata nell'ambito della responsabilità *stricto sensu* "contabile", ha ordinato le incombenze istruttorie di seguito riportate: "1) al Comune di I., con onere a carico del Sig. segretario comunale, di produrre, entro il 31 dicembre 2017, copia dei seguenti atti: a) atti del comune che comprovino l'adempimento o meno, da parte dei soggetti convenuti (e del loro coordinatore pro tempore), delle disposizioni (registri di cassa, versamenti mensili nell'ultimo giorno del mese, etc.) previste dal menzionato regolamento comunale di contabilità nonché di ogni ulteriore istruzione contabile eventualmente impartita dall'Ente (cfr: ordine di servizio n. 2301 del 30 luglio 2008), relativamente ai mesi di marzo e aprile 2012; b) atti di eventuale pagamento dell'importo contestato da parte di compagnia assicuratrice a vantaggio del Comune; 2) al Pubblico Ministero, di produrre, entro il 31 dicembre 2017, copia degli atti del procedimento penale (ovviamente previo assenso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria) relativi alla suddetta fattispecie di sottrazione di fondi pubblici, ivi compresi eventuali atti utili ai fini di cui al punto n. 1".

Con comunicazione in atti al 12/5/2017, la Procura regionale ha trasmesso la documentazione inerente al procedimento penale contro ignoti, archiviato

con decreto del GIP presso il Tribunale penale di I. in data 6/11/2017.

Con nota in atti al 26/2/2018, i convenuti hanno depositato l'atto di citazione

con cui il Comune di I. ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice

(con documentazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo), onde fornire riscontro

all'argomentazione sulla ritenuta inattualità del danno.

Il Comune di I. nulla ha trasmesso con riguardo a quanto richiesto con la

suddetta ordinanza n. 08/2017.

Conseguentemente - considerato che all'udienza del 7/6/2018 la difesa dei

convenuti aveva prodotto un estratto dal sistema informativo del Ministero

della Giustizia, da cui risultava che il giudizio tra il Comune di I. e la

Compagnia assicuratrice sarebbe stato trattenuto in decisione in data

29/5/2018, chiedendo dunque la concessione di un congruo termine per la

produzione della sentenza e dei successivi atti esecutivi della medesima -

questa Sezione, vista la mancata opposizione della Procura regionale, ha

ordinato con ordinanza a verbale al Comandante della Guardia di finanza di

I. di acquisire la documentazione non ancora trasmessa e ha assegnato alla

difesa termine fino al ventesimo giorno precedente l'odierna udienza per

l'eventuale produzione della decisione del Giudice di pace di I..

Con nota in atti al 7/3/2019, i convenuti hanno depositato la sent. n. 322/2018

del Giudice di pace di I. con formula esecutiva di condanna della Compagnia

assicuratrice al pagamento, a vantaggio del Comune di I., dell'importo di

euro 4.088,00 oltre interessi e spese legali, nonché copia di diffida ad

ottemperare alla suddetta pronuncia esecutiva, inviata dall'Ente locale alla

compagnia stessa (con ricevute di accettazione e consegna pec).

Con comunicazione in atti al 19/3/2019, la Guardia di finanza ha depositato

documentazione in esecuzione dell'ordinanza a verbale del 7/6/2018.

Con ord. n. 19/2019, all'esito dell'udienza dell'11/4/2019, il Collegio -
considerato "*che l'esecuzione [della sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace] potrebbe comportare il sopravvenuto venir meno, per fatto del terzo, del danno all'erario contestato nel presente giudizio; - che la documentazione [...] è stata depositata [...] a ridosso della scadenza del termine assegnato alle parti per note; - che conseguentemente l'Avv. Izzi ha chiesto in udienza la concessione di un termine per controdeduzioni in ordine a detta documentazione*" - ha disposto un rinvio della trattazione assegnando termine ai convenuti "*per il deposito di note e della documentazione attestante l'eventuale esecuzione della citata sentenza del Giudice di Pace di I.*".

Con nota di deposito in atti al 17/1/2020, i convenuti hanno depositato, tra
altri documenti di carteggio con il Comune, la reversale di incasso della polizza assicurativa con accessori (oggetto della pronuncia di condanna) e la nota pec con la quale il funzionario del Comune di I. attestava l'avvenuto incasso.

Con memoria difensiva trasmessa il 2/9/2021, i convenuti - premessa una breve ricostruzione dei principali accadimenti fattuali e processuali del presente giudizio - hanno affermato il "*SOPRAVVENUTO VENIR MENO DEL DANNO PER FATTO DEL TERZO*", con riferimento all'adempimento dell'Assicurazione e, ad ogni buon conto, l'"*INESISTENZA DI OGNI RESPONSABILITA' DEI CONVENUTI*". Hanno chiesto, conclusivamente, il rigetto della domanda attorea e la propria assoluzione "*per assenza del nesso di causalità*" o "*in subordine [...], per sopravvenuta mancanza del danno per fatto del terzo*", con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese.

All'udienza del 23/9/2021, svoltasi in modalità telematica ai sensi della disciplina in epigrafe, sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi e l'Avv. Bernardino Izzi, anche per delega dell'Avv. Andrea Di Santo, in rappresentanza dei convenuti. Il Pubblico Ministero, in ragione delle risultanze istruttorie dibattimentali, relative all'intervenuto pagamento da parte della Compagnia Assicuratrice dell'importo del danno, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con condanna dei convenuti al pagamento delle spese. L'Avv. Izzi ha riproposto e sviluppato le argomentazioni di cui agli scritti difensivi, confermandone le conclusioni.

DIRITTO

La domanda è improcedibile.

Rilevando l'avvenuto indennizzo della perdita economica derivata dal furto, per effetto dell'incasso della polizza assicurativa (v. All. 5 alla nota di deposito dei convenuti in data 17/1/2020), il Pubblico Ministero, in udienza, ha richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

La richiesta non può trovare accoglimento. Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16150/2010; Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 2063/2014; Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19845/2019; Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 208/2021), la declaratoria di "cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice" (così Cass. SS.UU., sent. n. 13969/2004), la qual cosa non è avvenuta nel caso in esame, alla luce delle richieste dei convenuti.

Costoro infatti, nell'ultima memoria difensiva del 2/9 u.s., hanno espressamente richiesto che sia rigettata la domanda risarcitoria e che sia emessa nei propri confronti una pronuncia assolutoria "per assenza del nesso di causalità" o, in subordine, "per sopravvenuta mancanza del danno per fatto del terzo".

Il Collegio intende dare rilievo, sul piano pregiudiziale, proprio alla "soppravvenuta mancanza del danno per fatto del terzo", la quale comporta non già una pronuncia assolutoria, come vorrebbero i convenuti, ma soltanto la constatazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse all'azione, con la conseguenza dell'improcedibilità della domanda.

L'avvenuta definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise, **disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile.**

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/9/2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luigia Iocca

Tommaso Viciglione

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 30 novembre 2021

F.to Il Responsabile della Segreteria Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)